

**Consultazione sulla bozza di orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia ai sensi della direttiva (UE) 2366/2015 (PSD2).**

L'Autorità Bancaria Europea (ABE) ha avviato lo scorso 22 settembre una consultazione pubblica sulla bozza di orientamenti sui criteri per stabilire l'importo monetario minimo dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia, ai sensi dell'articolo 5 della PSD2.

La PSD2, entrata in vigore lo scorso 12 gennaio, troverà applicazione in via generale nel territorio dell'Unione a partire dal 13 gennaio 2018.

La PSD2 ha sottoposto a regolamentazione due nuovi tipi di servizi di pagamento che si sono sviluppati nel settore dei pagamenti via internet: si tratta dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. In entrambi i casi, il prestatore del servizio di pagamento (PSP) accede a conti di pagamento dell'utente detenuti presso un diverso PSP.

Nel prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento o quello di informazione sui conti, i prestatori non entrano mai in possesso dei fondi della clientela; si è pertanto ritenuto di non applicare a tali soggetti i requisiti sui fondi propri previsti dalla PSD2 per gli istituti di pagamento. Per garantire comunque che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento (PISP) e di informazione sui conti (AISP) siano in grado di coprire le proprie responsabilità, la direttiva ha previsto che detengano un'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia (art. 5, comma 4).

Gli orientamenti dell'ABE propongono i criteri, gli indicatori e una formula che le autorità competenti dovrebbero utilizzare per valutare la congruità dell'ammontare dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale o analoga garanzia detenuta dagli AISP e PISP al momento dell'autorizzazione o registrazione.

Nella definizione degli orientamenti proposti, l'ABE ha tenuto in considerazione, in linea con quanto previsto dalla PSD2:

- a) il profilo di rischio dell'impresa;
- b) se l'impresa fornisca altri servizi di pagamento o svolga altre attività;
- c) il volume di attività:
  - per i PISP, il valore delle operazioni disposte;
  - per gli AISP, il numero dei clienti che si avvalgono del servizio di informazione sui conti.

Eventuali commenti devono essere inviati all'ABE (<https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/payment-services-and-electronic-money/guidelines-on-the-criteria-on-how-to-stipulate-the-minimum-monetary-amount-of-the-professional-indemnity-insurance-under-psd2>) entro il 30 novembre 2016.